

Collocamento a riposo d'ufficio del personale A.T.A. e assistente educatore, insegnanti e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e personale della formazione professionale

Disposizioni come modifica ed integrazione della deliberazione n. 558 del 23 marzo 2012

Del. n. 389 del 16/03/2015

Modifica ed integrazione della deliberazione n. 558 del 23 marzo 2012 avente ad oggetto: "Disposizioni in ordine al collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti provinciali" per il personale del comparto scuola dell'area contrattuale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (a.t.a.) e assistente educatore , del personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale della formazione professionale della provincia autonoma di Trento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 4 RIFERIMENTO: 2015-S166-00010

Reg.delib.n. 389
Prot. n. 95/15-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica ed integrazione della deliberazione n. 558 del 23 marzo 2012 avente ad oggetto: "Disposizioni in ordine al collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti provinciali" per il personale del comparto scuola dell'area contrattuale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (a.t.a.) e assistente educatore , del personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale della formazione professionale della provincia autonoma di Trento.

Il giorno 16 Marzo 2015 ad ore 09:35 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Ugo Rossi

Presenti:
ASSESSORI
Donata Borgonovo Re

Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Sara Ferrari

Mauro Gilmozzi

Tiziano Mellarini

Assenti:

Alessandro Olivi

Assiste:

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Premesso che:

Con deliberazione n. 558 di data 23 marzo 2012 la Giunta provinciale ha adottato, tra l'altro, il criterio di disporre il collocamento a riposo d'ufficio del personale provinciale (dirigenti, direttori, restante personale con esclusione del personale delle qualifiche forestali e del corpo permanente dei vigili del fuoco) al raggiungimento della pensione anticipata senza penalizzazioni che di fatto avveniva solo dopo il compimento dell'età anagrafica non inferiore a 62 anni, in quanto prima di tale data i trattamenti pensionistici potevano essere soggetti alle penalizzazioni previste dall'articolo 24 comma 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ora, l'articolo 1 comma 113 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità) ha disposto che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, non si applicano le penalizzazioni previste dalla citata Legge 214 del 2011 per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017; conseguentemente per tali dipendenti l'Amministrazione intende ora procedere, in via ordinaria, al collocamento a riposo d'ufficio.

In considerazione che per il personale della scuola e nello specifico:
personale amministrativo, tecnico, ausiliario personale assistente educatore personale insegnante e coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia personale insegnante della formazione professionale l'Amministrazione ha l'interesse a mantenere nel corso dell'anno la continuità dell'attività educativo-didattica nonché la regolarità dell'attività ausiliaria, tecnica e amministrativa dei servizi scolastici, si intende provvedere al collocamento d'ufficio a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla maturazione del diritto a pensione, con il rispetto del preavviso dei 6 mesi di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

Per il predetto personale della scuola il cui collocamento sia da attuare per limiti d'età, il collocamento d'ufficio avverrà invece con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione di detti limiti.

Considerato che la Legge di stabilità è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e che molti dipendenti hanno già maturato, o stanno maturando, il requisito alla pensione anticipata l'Amministrazione provvederà, in fase di prima applicazione, al trattenimento implicito in servizio per i mesi necessari al rispetto del preavviso semestrale.

Qualora i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione anticipata intendano cessare prima della data indicata dall'Amministrazione, potranno rassegnare le proprie dimissioni volontarie nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal contratto collettivo di lavoro vigente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;

visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

vista la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità), l'articolo 1, comma 113;

vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12;

vista la propria deliberazione n. 558 del 23 marzo 2012;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di disporre, in via ordinaria, nei confronti del personale provinciale del comparto scuola - area del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (a.t.a.) e assistente educatore, del personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale della formazione professionale che matura il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, il collocamento a riposo d'ufficio alla maturazione della pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica degli stessi;

di disporre che i collocamenti a riposo d'ufficio di cui al punto 1. avvengano di norma a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo al raggiungimento dei limiti di servizio, o alla maturazione della pensione anticipata senza penalizzazioni, nel rispetto del preavviso di mesi sei previsto dall'articolo 1, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

di disporre, in via transitoria, per coloro che hanno già maturato o che stanno maturando il diritto alla pensione anticipata, il trattenimento implicito in servizio per i mesi necessari al rispetto del preavviso semestrale dovuto tenuto conto che le novità introdotte hanno effetto dal 1° gennaio 2015;

di disporre che i collocamenti a riposo d'ufficio per il raggiungimento dei limiti d'età avvengano di norma a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei predetti limiti, nel rispetto del preavviso di mesi sei previsto dall'articolo 1, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

di far salve le disposizioni della deliberazione della Giunta provinciale n. 558 di data 23 marzo 2012 non modificate dal presente provvedimento o dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 247 del 23 febbraio 2015;

di dare atto che il personale interessato dal presente provvedimento conserva la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal contratto collettivo di lavoro vigente, prima della data di collocamento a riposo d'ufficio indicata dall'Amministrazione.

EMM